



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Determinazione del contingente ispettivo che concorre a realizzare gli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, e in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (di seguito, INVALSI);
- VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'INVALSI, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, e in particolare l'articolo 2, comma 4-undecies, che individua il Sistema nazionale di valutazione, di cui fanno parte l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, INDIRE), l'INVALSI e il corpo ispettivo;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia d'istruzione e formazione, che, all'articolo 1, comma 2, dispone che il Sistema nazionale di valutazione è costituito dall'Invalsi, dall'Indire e dal contingente ispettivo;
- VISTO che l'articolo 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, prevede che "il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi dell'S.N.V. partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 6, comma 2, e che il numero di dirigenti che ne fanno parte è individuato, tenuto conto delle altre funzioni assolve da tale categoria di personale, con decreto del Ministro nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed è ripartito tra amministrazione centrale e periferica;



- VISTO l'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, all'articolo 9, disciplina la collocazione del corpo ispettivo nell'ambito dell'Amministrazione centrale e periferica;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" che, all'articolo 2, comma 94, prevede e disciplina l'attribuzione di incarichi di natura temporanea di livello dirigenziale non generale, per lo svolgimento di funzioni ispettive a supporto dell'attuazione della riforma stessa e della realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione;
- VISTA la Direttiva n. 11 dell'8 settembre 2014 emanata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 con la quale sono state individuate le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, per il triennio scolastico 2014/2015-2016/2017, che costituiscono il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'INVALSI nonché i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione;
- VISTO che tale Direttiva, al paragrafo b), prevede che:
- "i dirigenti tecnici con funzione ispettiva operano secondo le linee guida emanate con l'Atto d'indirizzo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 luglio 2010, n. 60 e sulla base dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
 - "nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione, sulla base di quanto previsto dagli articoli 1,5 e 6 del Regolamento, in coerenza con l'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il contingente ispettivo concorre, assieme agli altri soggetti, a realizzare gli obiettivi del Sistema Nazionale di Valutazione. Infatti, i dirigenti che ne fanno parte assumono il coordinamento dei nuclei di valutazione";
 - tali incarichi di funzione dirigenziale saranno conferiti per la durata di un triennio, utilizzando criteri che valorizzino esperienze e competenze pregresse in materia di valutazione e nel rispetto del principio della rotazione degli incarichi;
- TENUTO CONTO che, in applicazione a quanto previsto dalla citata Direttiva, verrà sottoposto a valutazione esterna, per il prossimo triennio, fino al 10% delle scuole per ogni anno scolastico;
- TENUTO CONTO delle rilevazioni sul numero delle scuole statali e paritarie funzionanti,



DECRETA

Art. 1

Individuazione del numero di dirigenti tecnici del contingente ispettivo

1. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici di seconda fascia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, è individuata una quota parte, pari a 52 unità, quale contingente ispettivo da destinare, in via prevalente, alle funzioni tecniche legate alla realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
2. Delle 52 unità, 10 sono individuate a valere sui posti di dirigente tecnico assegnati all'Amministrazione centrale e 42 su quelli assegnati agli uffici periferici.
3. Le 10 unità di dirigente tecnico riferite all'Amministrazione centrale possono svolgere le rispettive attività anche nell'ambito delle realtà territoriali che dovessero presentare esigenze di intervento.
4. Il contingente ispettivo è ripartito tra gli Uffici scolastici regionali, in proporzione al numero di istituzioni scolastiche partecipanti all'attività di valutazione presenti nei rispettivi territori regionali. La relativa distribuzione è riportata nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente provvedimento.
5. Alla copertura dei posti così individuati per il contingente ispettivo, si provvede attraverso la procedura di selezione delle candidature da parte dei competenti Direttori generali o dirigenti preposti, come previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del richiamato d.P.R. n. 80 del 2013.

Art. 2

Partecipazione al Sistema Nazionale di Valutazione

1. I dirigenti tecnici del contingente ispettivo svolgono attività di valutazione nei nuclei di valutazione esterna, dei quali assumono il coordinamento.
2. Tale attività impegna i componenti del contingente ispettivo in misura prevalente e ad ogni dirigente tecnico potranno essere assegnate, di norma, da 15 a 25 scuole.
3. Nella fase di avvio del sistema, come previsto dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, anche gli altri dirigenti tecnici parteciperanno allo sviluppo e alla realizzazione del Sistema Nazionale di Valutazione.

Art. 3

Incompatibilità

1. Nell'espletamento dell'incarico nel Sistema Nazionale di Valutazione, i dirigenti tecnici osservano le norme generali che regolano l'incompatibilità e l'astensione previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
2. In particolare, si astengono dal partecipare alle attività di valutazione delle istituzioni scolastiche nelle quali:



- a. abbiano prestato servizio come dirigenti o docenti nel corso dell'ultimo quinquennio;
 - b. abbiano svolto accertamenti ispettivi nell'ultimo biennio.
3. In tali casi, la situazione d'incompatibilità è comunicata al Direttore generale per gli ordinamenti e la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali competenti per i provvedimenti conseguenti.

Art. 4

Conferenza per il coordinamento funzionale dell'SNV

1. Nell'ambito del contingente ispettivo, il Direttore generale per gli ordinamenti e la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, designa il rappresentante che fa parte della Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema Nazionale di Valutazione di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

Art. 5

Rinvio

1. Per il conferimento degli incarichi di funzioni valutative ai dirigenti tecnici che fanno parte del contingente ispettivo e per i criteri da osservare, si fa rinvio all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e al paragrafo b) della direttiva 18 settembre 2014, n.11, citati in premessa.
2. Le procedure di selezione sono avviate entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto.
3. In considerazione dell'attività di servizio da rendere in via prevalente e non esclusiva, gli avvisi da pubblicare per l'acquisizione delle candidature dei dirigenti tecnici interessati al conferimento dell'incarico, di cui al comma precedente, prevedono la presentazione della domanda per la sola regione sede di servizio.

Il presente provvedimento è sottoposto ai vigenti controlli di legge.

Roma,

IL MINISTRO

Stefania Giannini



Allegato

Tabella di ripartizione del contingente ispettivo tra gli Uffici scolastici regionali e l'Amministrazione centrale.

Strutture di assegnazione	Numero complessivo Dirigenti tecnici SNV
Abruzzo	1
Basilicata	1
Calabria	1
Campania	6
Emilia-Romagna	3
Friuli-Venezia Giulia	1
Lazio	4
Liguria	1
Lombardia	6
Marche	1
Molise	1
Piemonte	2
Puglia	3
Sardegna	1
Sicilia	3
Toscana	2
Umbria	1
Veneto	4
Amministrazione centrale	10*
Totale	52

* Il personale assegnato all'Amministrazione centrale, può svolgere le funzioni tecniche per il SNV anche presso gli Uffici Scolastici Regionali.